



Reggio Emilia, lì 12/11/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2020/082

Estensore: Dott. Domenico Savino

OGGETTO: Revoca in autotutela della procedura per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

OGGETTO: Revoca in autotutela della procedura di richiesta d'offerta per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*.
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

RICHIAMATA propria Determinazione n. 2020/071 del 13/10/2020 avente ad oggetto “Procedura finalizzata all’adeguamento alla normativa antincendio dei seguenti impianti sportivi siti a Reggio Emilia: - Centro sportivo “Valli”, Via Luthuli n. 31; - Campo calcio “Campioli”, Via Campioli n. 11/a; - Palestra scherma, Via Melato n. 2/s; - Palestra “Reverberi”, Via Assalini n. 7; - Campo calcio “Masone”, Via Manzotti n. 1; - Pista di Avviamento al ciclismo “Giannetto Cimurri”, Via Marro; - Pista polivalente di Via Zandonai – Affidamento dei relativi servizi tecnici e di progettazione.

Considerato

- che con procedura apparsa sul sito istituzionale della Fondazione è stata pubblicata “richiesta di offerta” per l’affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia relativamente all’istanza presentata in data 16/06/2020 da U.S. Reggio Emilia A.S.D.,
- che in relazione a ciò Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, con sede in Roma, via Salaria n. 229 acquisita in atti al n. 2020/01797/E in data 28.10.2020 ha inviato intimazione e diffida a voler annullare in autotutela l’avviso in oggetto o, comunque, a volerlo emendare dalle illegittimità riscontrate, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, giacchè *“per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”*
- che a tale proposito, si è comunicato alla medesima che la procedura pubblicata costituisce una mera richiesta di offerta per le vie brevi – con riserva espressa di non dar seguito e/o di non procedere all’aggiudicazione - e non una procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e seguenti del D.Lgs. 50/2016 o art. 1, comma 2, lett. b) e seguenti del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e che addirittura nessun obbligo di pubblicità era imposto alla scrivente Fondazione in relazione alla richiesta di offerta di cui trattasi, sicché stupisce che l’eccezione pervenga proprio per un caso in cui un committente pubblico divulghi un avviso – cui comunque non era tenuto – al fine di consentire la massima partecipazione e dunque la presentazione di una pluralità di offerte da valutarsi ai fini dell’eventuale assegnazione dei servizi tecnici in oggetto indicate;
- che alla luce di quanto sopra in ogni caso, onde evitare qualsiasi contenzioso, che ulteriormente ritardi l’obiettivo di “messa a norma” degli impianti (che costituisce interesse pubblico primario) e sottragga risorse o energia a Fondazione per lo sport, si ritiene opportuno di procedere ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme sul procedimento amministrativo a revocare la predetta procedura;

DETERMINA

- 1) di revocare in autotutela per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, la sopramenzionata procedura di richiesta d'offerta per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- 2) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
(documento firmato digitalmente)